



Norme esecutive per l'ammissione di cittadini stranieri a esercizi federali, alle manifestazioni di tiro e agli allenamenti della Federazione sportiva svizzera di tiro

Edizione 2021 - Pagina 1

Reg.-Nr. 2.18.01 i

La Commissione per lo sport di massa della Federazione sportiva svizzera di tiro (FST) emana le seguenti norme esecutive (NE) sulla base delle Regole per il tiro sportivo (RTSp):

1. Basi

- Ordinanza del Consiglio Federale del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro, 512.31)
- Ordinanza del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) dell'11 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza del DDPS sul tiro, 512.311)
- Regole per il tiro sportivo (RTSp) della FST (Doc 1.10.4020 i)

2. Di principio

- Le ordinanze di tiro e le RTSp menzionate al capoverso 1 regolano l'ammissibilità alla partecipazione agli esercizi federali come pure alle manifestazioni di tiro della FST in cui si spara con armi e munizione d'ordinanza.
- Tutti gli altri eventi di tiro della FST non sono regolati dalla legge federale. Si applicano solo le RTSp della FST.
- In relazione alle manifestazioni di tiro della FST, non viene fatta alcuna distinzione tra cittadini stranieri con o senza permesso di soggiorno, né tra tipi di armi o calibri.
- La partecipazione di cittadini stranieri a manifestazioni di tiro è regolata dai paragrafi 4, 5 e 6 di queste NE.
- Nel caso in cui le società svolgano eventi una tantum che non giustificano una procedura di autorizzazione secondo il paragrafo 3, sono responsabili del loro corretto svolgimento; ciò vale in particolare per gli ambiti della sicurezza e del diritto di partecipazione secondo il diritto federale (ad es. rispetto della legge sulle armi, ordinanze sul tiro).
- Le società i cui membri sono composti interamente o principalmente da cittadini stranieri non hanno diritto alle prestazioni della FST.
- Solo le società di tiro riconosciute hanno diritto alle prestazioni federali secondo l'articolo 19 dell'ordinanza sul tiro.

3. Autorizzazioni

3.1 Di principio

Il rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità militari cantonali è subordinato alle autorizzazioni necessarie per l'acquisto (compreso il prestito d'uso) e il porto d'armi secondo la legge sulle armi¹ e l'ordinanza sulle armi².

L'autorizzazione delle autorità militari cantonali serve anche a legittimare la partecipazione ai concorsi FST con armi e munizioni d'ordinanza.

Gli allenamenti e le manifestazioni delle società che non necessitano di autorizzazione sono - nella misura in cui vengono utilizzate armi e munizioni d'ordinanza – parificati agli esercizi federali e alle gare della FST.

Nella misura in cui non vengono utilizzate armi e munizioni d'ordinanza, la partecipazione alle altre esercitazioni di tiro non richiede l'autorizzazione dell'autorità militare cantonale.

3.2 Cittadini stranieri con un permesso di domicilio

I cittadini stranieri con un permesso di domicilio sono ammessi agli esercizi federali, a condizione che la società di tiro abbia ottenuto dall'autorità militare cantonale un permesso di partecipazione corrispondente (Ordinanza sul tiro, articolo 12, capoverso 1, lettera b).

3.3 Cittadini stranieri senza permesso di domicilio

Gli stranieri senza permesso di domicilio che risiedono in Svizzera sono ammessi alle esercitazioni federali se dispongono di una conferma ufficiale del loro paese d'origine secondo l'articolo 9a^{1bis} della legge sulle armi e di un permesso della direzione militare cantonale per la partecipazione volontaria agli esercizi federali (ordinanza sul tiro, articolo 12 capoverso 2 lettera c).

I cittadini di paesi d'origine elencati nell'ordinanza sulle armi (cfr. OArm 514.541, articolo 12) necessitano di un permesso eccezionale temporaneo da parte delle autorità cantonali competenti.

3.4 Disposizioni per la partecipazione di cittadini stranieri

I cittadini stranieri non hanno diritto alle prestazioni federali, ma sono autorizzati ad acquistare munizioni. La loro assicurazione di responsabilità civile deve essere garantita dalla società di tiro (cfr. Ordinanza del DDPS sul tiro, articolo 19).

3.5 Obbligo di controllo delle società di tiro

La società di tiro che ammette o autorizza cittadini stranieri, con o senza permesso di soggiorno, agli esercizi federali e ad altre manifestazioni di tiro equivalenti agli esercizi federali, deve verificare se l'autorità militare cantonale ha rilasciato un permesso e se le condizioni del permesso vengono rispettate.

¹ SR 514.54 Legge federale dell'Assemblea federale sulle armi, accessori per armi e munizioni (legge sulle armi, LA)

² SR 514.541 Ordinanza del Consiglio federale sulle armi, accessori per armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OA)

Le società di tiro che licenziano un cittadino straniero senza permesso di soggiorno sono responsabili del rispetto delle direttive della FST e della federazione cantonale o sotto-federazione cantonale (ad es. statuti, direttive sulle licenze). In particolare, devono registrare il permesso dello straniero secondo i paragrafi 3.2 e 3.3 di queste disposizioni nell'amministrazione delle società e federazioni della FST.

4. Partecipazione a manifestazioni di tiro fucile 300m e pistola 25/50m

I cittadini stranieri che sono membri di una società della FST e che hanno i permessi appropriati sono autorizzati a partecipare a manifestazioni di tiro, a condizione che dispongano di una licenza.

4.1 Esercizi federali

I cittadini stranieri sono autorizzati a partecipare agli esercizi federali a 25/50/300 metri (Tiro Obbligatorio e Tiro Federale in Campagna), a condizione che possano esibire i permessi rilasciati dalle autorità militari cantonali.

4.2 Corsi per giovani tiratori

I cittadini stranieri non sono autorizzati a partecipare ai corsi per giovani tiratori.

Gli juniores di nazionalità straniera possono essere formati in un corso parallelo speranze fucile 300m (per l'autorizzazione si veda l'articolo 3 di queste disposizioni).

4.3 Tiro sportivo della FST

(Regole per i partecipanti, Doc 1.10.4025, articolo 2, paragrafo 3)

La FST può emettere disposizioni diverse per le singole manifestazioni di tiro; esse saranno inserite nei rispettivi regolamenti di partecipazione. Le deviazioni regolano ad esempio la proporzione di cittadini stranieri per i gruppi e le squadre, nonché il diritto ai titoli e alla premiazione.

I cittadini stranieri possono partecipare alle Feste Federali di Tiro, ma non hanno diritto al titolo di Re di Tiro o al corrispondente premio speciale per questa competizione.

5. Partecipazione alle manifestazioni di tiro fucile 10/50m e pistola 10m

I cittadini stranieri che sono membri di una società della FST possono, con l'obbligo di possedere una licenza, partecipare alle seguenti manifestazioni

- a. tutte le manifestazioni di tiro nelle discipline fucile 10/50m e pistola 10m; hanno diritto alla premiazione.
- b. possono partecipare a tutte le feste Federali di tiro Sportivo, ma non hanno diritto all'assegnazione di un titolo di Re di Tiro o al corrispondente premio speciale per questa competizione.

La FST può emettere regole restrittive per singole competizioni federative (ad esempio, condizioni speciali per l'ammissione alle finali).

6. Campionati

I cittadini stranieri che sono membri di una società della FST possono partecipare a

- *Campionati Match decentralizzati* in tutte le discipline e in tutte le fasce d'età; hanno diritto alle distinzioni.
- Non possono gareggiare ai *Campionati Svizzeri* (nessuna ammissione). Su richiesta speciale, possono partecipare come ospiti (o MQS), a condizione che vi siano bersagli a disposizione. Saranno elencati separatamente nelle classifiche come ospiti (senza classifica e diritto alla premiazione).

I cittadini del Principato del Liechtenstein sono parificati ai cittadini svizzeri secondo il regolamento per i partecipanti (Doc 1.10.4025), articolo 2, paragrafo 4 (non sono considerati cittadini stranieri).

7. Partecipazione a manifestazioni di tiro da parte di membri di società straniere

I membri di società straniere possono partecipare a manifestazioni di tiro della FST che necessitano una licenza alle seguenti condizioni:

- Si tratta di un evento che non ha restrizioni nelle condizioni di partecipazione.
- Il socio ha una licenza richiesta dalla sua società straniera e rilasciata dalla FST (cfr. NE per le licenze [Doc 5.05.01]).
- Per la classifica ai campionati valgono le disposizioni secondo il paragrafo 6 di queste disposizioni.

8. Norme disciplinari

I casi disciplinari sono trattati in base al regolamento disciplinare della FST (Reg. n. 1.31.00).

9. Disposizioni finali

Le presenti norme esecutive;

- sostituiscono tutti le regole precedenti, in particolare le NE per l'ammissione dei cittadini stranieri a partecipare ai concorsi della FST del 30 novembre 2011;
- sono state approvate dal Comitato della FST il 3 settembre 2020;
- entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

Federazione sportiva svizzera di tiro

Luca Filippini
Presidente

Paul Röthlisberger
Vicepresidente